



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 31.5.2016  
COM(2016) 319 final

ANNEX 4

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,  
in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX  
(Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

## ALLEGATO 4

### DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione<sup>1</sup>.
- (2) Nelle loro conclusioni<sup>2</sup> del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle Parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.
- (3) I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'autorità di vigilanza EFTA.
- (4) Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.
- (5) Le Parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.
- (6) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

---

<sup>1</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

<sup>2</sup> Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 31h (Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

'31i. **32010 R 1095:** Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

(a) le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di seguito "l'Autorità", del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità alle disposizioni del presente accordo.

Fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo.

Il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

(b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

(c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari dell'EFTA si applica, mutatis mutandis, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro partecipanti ai mercati finanziari;

(d) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per

raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle Parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una Parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una Parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

(e) i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;

(f) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 4, va letto come segue:

“Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.”;

(g) all'articolo 9, paragrafo 5:

(i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché "L'Autorità" leggasi "L'Autorità di vigilanza EFTA";

(ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

“Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo la scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.”;

(h) all'articolo 16, paragrafo 4, dopo le parole “la Commissione” sono inserite le parole “, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA”;

(i) all'articolo 17:

(i) anziché “del diritto dell'Unione” leggasi “dell'accordo SEE”;

(ii) al paragrafo 1, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “l'Autorità”;

(iii) al paragrafo 2, le parole “, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “della Commissione”;

(iv) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

“Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.”;

(v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

“Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.”;

(vi) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

“4. Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità

di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.”;

(vii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché “ Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, e anziché “l'Autorità” leggasi “l'Autorità di vigilanza EFTA”;

(viii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

“Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

(ix) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

“8. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sui partecipanti ai mercati finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.”;

(j) all’articolo 18:

(i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché "Autorità" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

(ii) ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il seguente comma:

“Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

(iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché “ Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”;

(k) all’articolo 19:

(i) al paragrafo 1, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “l’Autorità”;

(ii) al paragrafo 3, le parole "negli Stati membri dell'UE" sono inserite dopo le parole "con valore vincolante per le autorità competenti interessate";

(iii) al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.";

(iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché “Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE” leggasi “Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell’articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”, anziché “l'Autorità” leggasi “l'Autorità di vigilanza EFTA” e anziché “del diritto dell’Unione” leggasi “dell'accordo SEE”;

(v) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

“Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.”;

(l) All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:

“Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e/o dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell'articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.”;

(m) all'articolo 21, paragrafo 4, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi” sono inserite dopo le parole “L'Autorità”;

(n) all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 1, le parole “, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA”

sono inserite dopo le parole "del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione";

(o) all'articolo 35, paragrafo 5, le parole ", alla banca centrale nazionale" non si applicano al Liechtenstein;

(p) all'articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

(i) anziché "l'Autorità", "l'Autorità e la Commissione", "l'Autorità, la Commissione" e "la Commissione e l'Autorità" leggasi "l'Autorità di vigilanza EFTA";

(ii) anziché "il Consiglio" leggasi "il comitato permanente degli Stati EFTA";

(iii) dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.";

(iv) dopo il terzo comma del paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.";

(v) dopo il primo comma del paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.";

(vi) è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.

Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.";

(q) all'articolo 39:

(i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere,



tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.”;

(ii) al paragrafo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto.”;

(iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole “o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo le parole “dall'Autorità”;

(r) all'articolo 40, paragrafo 1:

(i) alla lettera b), dopo le parole "Stato membro" è inserito quanto segue:

"e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato EFTA,";

(ii) alla lettera e), le parole “e dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo le parole "di vigilanza”;

(s) all'articolo 43:

(i) al paragrafo 2, le parole “, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inserite dopo la parola "decisioni”;

(ii) ai paragrafi 4 e 6, le parole “, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,” sono inserite dopo le parole "al Consiglio”;

(t) all'articolo 44:

(i) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

“Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.”;

(ii) al paragrafo 4, le parole “, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole "del direttore esecutivo”;

(iii) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

“I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari.”;

(u) all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole "Stato membro" è inserito quanto segue:

", di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.";

- (v) all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente EFTA interessata può presentare osservazioni orali.”;

- (w) all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i seguenti commi:

“Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.

La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari è la seguente:

Islanda: 2

Liechtenstein: 1

Norvegia: 7”

- (x) all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:

“Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.”;

- (y) all'articolo 68 è aggiunto il seguente paragrafo:

“5. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.”;

- (z) all'articolo 72 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4. Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica, per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.”

## *Articolo 2*

I testi del regolamento (UE) n. 1095/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## *Articolo 3*

Le Parti contraenti riesaminano il quadro istituito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. .../... [CERS], n. .../... [ABE] e n. .../... [EIOPA] al più tardi entro la fine dell'anno [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione] per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

## *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il ..., o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

## *Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE  
Il presidente*

*I segretari  
del Comitato misto SEE*

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

**Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti**  
**relativa alla decisione n.[...] che integra il regolamento (UE) n. 1095/2010 nell'accordo**  
**SEE**

**[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]**

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), in prosieguo l'«Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva, nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del presente regolamento nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le Parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le Parti contraenti dell'accordo SEE.